



La ridefinizione dei rapporti tra giudicato penale e giudizio civile alla luce del diritto dell'Unione europea

DI LORENZO GROSSIO*

Sommario: 1. Introduzione – 2. Il giudicato tra diritto nazionale e dell'Unione europea: considerazioni preliminari – 3. Il diritto dell'Unione europea come limite all'estensione del vincolo del giudicato in un diverso processo – 4. La Corte di giustizia nel caso CRPNPAC: i rapporti tra giudicato penale e giudizio civile alla luce dell'orientamento giurisprudenziale recente – 5. Le potenziali ripercussioni della giurisprudenza della Corte di giustizia sull'attuale disciplina italiana degli effetti extrapenal del giudicato – 6. Conclusioni

1. Introduzione

*Res iudicata facit de albo nigrum, originem creat, aequat quadrata rotundis, naturalia sanguinis vincula et falsum in verum mutat.*¹ il brocardo esemplifica in modo efficace l'amplessima influenza dell'istituto del giudicato sull'accertamento dei fatti in sede processuale. Sin dai tempi più remoti, infatti, la scienza giuridica ha ritenuto necessario caratterizzare la statuizione definitiva del giudice circa le questioni a lui sottoposte di un'aura di incontestabilità,² la quale si impone su un'eventuale differente realtà sostanziale. Tale necessità si presenta anche nel contesto del processo penale ove, nonostante la necessaria

* Dottorando di ricerca presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca; Cultore della materia in diritto dell'Unione europea presso l'Università degli Studi di Torino. Email: l.grossio@campus.unimib.it. L'Autore desidera ringraziare il Prof. Stefano Montaldo (Università degli Studi di Torino) per i preziosi consigli e suggerimenti ricevuti, il Prof. Francesco Costamagna (Università degli Studi di Torino) per aver visionato la stesura preliminare del presente articolo, nonché il revisore anonimo per i commenti ricevuti. Ogni eventuale errore e/o omissione è imputabile all'Autore solo.

¹ Traduzione: "il giudicato muta il bianco in nero, stabilisce un punto di partenza, eguaglia le cose quadrate a quelle rotonde, trasforma i vincoli di sangue naturali ed il falso in vero".

² U. LUCARELLI, *L'istituto del giudicato. Il giudicato penale e i suoi effetti civili*, Torino, 2006, I ed., p. 1.

ricerca di rispondenza tra l'accertamento giudiziale e la verità,³ permane una tensione generale verso il "conseguimento di un dato cognitivo definitivo attraverso la certezza e la stabilità del *dictum*".⁴

Il diritto dell'Unione europea non è indifferente all'importanza rivestita dall'istituto della *res judicata* negli ordinamenti nazionali. È stato infatti correttamente messo in luce in dottrina che il giudicato trova un solido fondamento nei principi generali dell'ordinamento dell'Unione, alla luce del radicamento dell'istituto in esame nelle tradizioni costituzionali degli Stati membri.⁵ Il ruolo fondamentale ricoperto dal giudicato è stato altresì riconosciuto nella giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale ha costantemente richiamato una stretta relazione tra *res judicata* ed il fondamentale principio di certezza del diritto.⁶ Nonostante la comuni radici dell'istituto del giudicato nel diritto interno e sovranazionale, non mancano nell'esperienza giuridica occasioni in cui l'intangibilità della *res judicata* si pone in contrasto con il diritto dell'Unione europea, non diversamente da quanto considerato con riferimento alla Convenzione EDU.⁷

Tale possibile discrasia non interessa solo la statuizione di un organo giurisdizionale in una specifica controversia. Infatti, gli ordinamenti di molti Stati membri, tra cui l'Italia, prevedono delle ipotesi in cui l'efficacia di giudicato di una sentenza o di un accertamento in quest'ultima contenuto dispieghi i propri effetti anche nel contesto di altri procedimenti giudiziari. È il caso degli effetti extrapenali del giudicato penale, che il presente contributo intende analizzare nella prospettiva del diritto dell'Unione. Pur trattandosi di un tema ad oggi poco affrontato in dottrina, in tale contesto si sono registrate alcune importanti evoluzioni in sede sovranazionale, le quali richiedono una rinnovata riflessione circa la portata dell'istituto degli effetti extrapenali del giudicato e le sue possibili implicazioni all'interno dell'ordinamento italiano.

Prendendo le mosse da un inquadramento della materia in esame (para. 2), il contributo analizzerà l'approccio della Corte di giustizia nei casi in cui sussista un conflitto tra giudicato penale nazionale e diritto dell'Unione europea. La ricostruzione proposta terrà in considerazione anche pertinenti esempi relativi alla giurisdizione civile, alla luce del fatto che gran parte del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul tema si è svolto in quest'ultimo ambito (para. 3). Successivamente, si procederà all'analisi di una recente novella giurisprudenziale della Corte di giustizia. In particolare, l'esame di tale pronuncia metterà in luce alcune importanti novità circa il rapporto tra diritto dell'Unione europea ed effetti civili del giudicato penale, utili ai fini di una ricostruzione sistematica dell'istituto (para. 4). Infine, si vedrà come tale ultima evoluzione possa avere un impatto sulla disciplina di riferimento

³ Il rapporto tra processo penale ed accertamento della verità costituisce un tema molto ampio e dibattuto, il quale esula dal tema del presente contributo. Per alcuni riferimenti non esaustivi, si veda *ex multis*: V. GAROFOLI e A. INCAMPO (a cura di), *Verità e processo penale*, Milano, 2012, I ed.; F. CAPRIOLI, *Verità e giustificazione nel processo penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2013, p. 608 ss.

⁴ F. CALLARI, *La firmitas del giudicato penale: essenza e limiti*, Milano, Giuffrè, 2009, I ed., p. 2.

⁵ *Ex multis*: X. GROUSSOT e T. MINSSEN, *Res Judicata in the Court of Justice Case-Law: Balancing Legal Certainty with Legality*, in *European Constitutional Law Review*, 2007, p. 386.

⁶ *Ibidem*, p. 387.

⁷ Sul punto si rinvia a: F. VIGANÒ, *L'impatto della Cedu e dei suoi protocolli sul sistema penale italiano*, in G. UBERTIS, F. VIGANÒ, *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Torino, 2016, I ed., p. 13 ss.; S. QUATTROCOLO, *Violazioni di convenzioni internazionali e giudicato penale interno*, in *Rivista di diritto processuale*, 2012, p. 647 ss.;

italiana, avendo particolare riguardo alla distinzione tra efficacia di giudicato della sentenza penale in processi di tipo restitutorio ed altri processi civili (para. 5).

2. Il giudicato tra diritto nazionale e dell'Unione europea: considerazioni preliminari

In mancanza di norme di diritto dell'Unione europea sulla natura ed i limiti dell'istituto del giudicato, ad oggi coesistono diverse ricostruzioni dell'istituto tra gli ordinamenti degli Stati membri. Nonostante la quasi totalità delle indagini comparatistiche sul tema sia principalmente riferibile al giudicato civile, tali analisi sono esemplificative delle sostanziali difformità tra ordinamenti con le quali il diritto dell'Unione è chiamato a confrontarsi. Va considerato, ad esempio, come un numero considerevole di Stati, tra cui Belgio, Spagna e Lussemburgo, abbiano recepito la struttura triadica della cosa giudicata mutuata dalla tradizione francese di diritto civile, secondo la quale i limiti del giudicato sono definiti dall'identità delle parti, della causa, e dell'oggetto della controversia. In particolare, tale disciplina attribuisce efficacia di giudicato al solo accertamento contenuto nel dispositivo della sentenza definitiva, con l'esclusione dunque delle motivazioni della pronuncia.⁸ Nella tradizione tedesca o austriaca, invece, l'esistenza di una *res judicata* può essere chiamata in causa qualora in un *diversus processus* si dibatta circa il medesimo oggetto del precedente processo, quest'ultimo definito dall'identità del *petitum* e dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.⁹

Dinanzi a tale scenario, la Corte di giustizia ha spesso mantenuto un atteggiamento di *self restraint*, in base al quale i limiti della *res judicata* rimangono prerogativa del diritto nazionale ai sensi del principio di autonomia procedurale.¹⁰ Parallelamente, la Corte ha più volte riconosciuto come l'istituto del giudicato risponda alla necessità di garanzia della certezza del diritto, il quale costituisce altresì un principio generale del diritto dell'Unione europea.¹¹ Tale approccio, che sarà meglio analizzato alla luce della giurisprudenza rilevante nel contesto del paragrafo successivo, salvaguarda la coesistenza all'interno dell'Unione europea di diverse ricostruzioni dell'istituto del giudicato.

Tuttavia, queste prime considerazioni non forniscono ancora indicazioni utili alla soluzione di eventuali contrasti tra il giudicato nazionale ed il diritto dell'Unione europea. Il fenomeno descritto non costituisce affatto un'ipotesi remota nella prassi: esso, infatti, si può profilare allorquando nel corso della controversia sulla quale sia calato il giudicato si sia

⁸ A. KORNEZOV, *Res Judicata of National Judgments Incompatible with EU Law: Time for a Major Rethink?*, in *Common Market Law Review*, 2014, p. 816.

⁹ *Ibidem*, p. 817. Per uno studio in chiave comparatistica circa la differente ricostruzione della *res judicata* negli ordinamenti tedesco, francese, italiano e spagnolo, si veda: F. FERRAND, E. POILLOT, J. REY, Á. TINOCO PASTRANA, *Etude complémentaire. L'étendue de l'autorité de chose jugée en droit comparé*, studio realizzato dall'*Institut de droit comparé Edouard Lambert de l'Université Jean Moulin-Lyon 3*, www.courdecassation.fr/IMG/File/Plen-06-07-07-0410672-rapport-definitif-anonymise-annexe-2.pdf.

¹⁰ *Ex multis*: Corte giust., 2 aprile 2020, cause riunite C-370/17 e C-37/18, *CRNPAC*, para. 91; 3 settembre 2009, causa C-2/08, *Fallimento Olimpiclub*, ECLI:EU:C:2009:506, para. 24; 16 marzo 2006, C-234/04, *Kapferer*, para. 22;

¹¹ *Ex multis*: Corte giust., 10 luglio 2014, causa C-213/13, *Impresa Pizzarotti*, ECLI:EU:C:2014:2067, para. 58; 6 ottobre 2015, causa C-69/14, *Târșia*, ECLI:EU:C:2015:662, para. 28; 24 ottobre 2018, causa C-234/17, *XC e a.*, ECLI:EU:C:2018:853, para. 52; 29 luglio 2019, causa C-620/17, *Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe*, ECLI:EU:C:2019:630, para. 54; 11 settembre 2019, causa C-676/17, *Călin*, ECLI:EU:C:2019:700, para. 26;

consumata una violazione del diritto dell'Unione, la quale può conseguentemente riflettersi nel percorso logico-argomentativo del giudice e nella relativa statuizione finale.¹²

L'antinomia tra giudicato nazionale e piena effettività del diritto dell'Unione si compone, a ben vedere, di due diverse fattispecie che, per quanto parte rilevante della dottrina tenda a considerare congiuntamente,¹³ vanno mantenute distinte. Da un lato, infatti, si pone la necessità di individuare delle condizioni alle quali il diritto dell'Unione richiede il superamento del vincolo del giudicato relativamente alla controversia in cui quest'ultimo è maturato, determinando una riapertura del processo. Si tratta di un profilo che attiene essenzialmente ai limiti della *firmitas* della cosa giudicata all'interno della medesima controversia, sul quale si è sviluppato un ricco filone dottrinale.¹⁴ La medesima questione ha dato luogo ad un analogo dibattito dottrinale con riferimento all'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito "Corte EDU"). In particolare, quest'ultima ha da tempo abbandonato il tradizionale atteggiamento di deferenza nei confronti del giudicato nazionale, tale da esigere una riparazione di tipo esclusivamente pecuniario in caso di violazioni di garanzie relative al "giusto processo" in un procedimento ove sia calato il giudicato.¹⁵ È così emersa la necessità, in presenza di determinate condizioni, di permettere una rimozione o riforma del giudicato, operazione essenziale ai fini dell'esecuzione della sentenza della Corte EDU.¹⁶ Si tratta tuttavia di un ambito sostanziale che esula dal tema trattato, che qui si accenna brevemente a mero fine di completezza.

¹² Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, previsto dall'art. 267 TFUE, costituisce il principale strumento previsto dal diritto dell'Unione al fine di evitare potenziali conflitti tra quest'ultimo ed il giudicato nazionale. Il ricorso a tale meccanismo assume ancora più importanza nel caso in cui la controversia ricada nella cognizione di una giurisdizione di ultima istanza, in quanto la sua pronuncia assume il carattere di intangibilità del giudicato. A tal riguardo, parte della dottrina ha messo in luce come molti casi di contrasto tra *res judicata* nazionale e diritto UE derivino proprio dal mancato sollevamento di una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte delle giurisdizioni di ultima istanza, in violazione dell'obbligo loro imposto dall'art. 267, para. 3, TFUE. Sul punto si veda: A. KORNEZOV, *Res Judicata of National Judgments Incompatible with EU Law: Time for a Major Rethink?*, cit., p. 810.

¹³ *Ex multis*: C. KESSEDIAN, *L'autorité de la chose jugée et l'effectivité du droit européen*, in *ERA Forum*, 2010, p. 263 ss.; P. BRIZA, *Lucchini SpA: Is there anything left of the res judicata principle?*, in *Civil Justice Quarterly*, 2008, p. 40 ss.

¹⁴ Per alcuni riferimenti: S. CIVITARESE MATTEUCCI, G. GARDINI, *Il primato del diritto comunitario e l'autonomia processuale degli Stati membri: alla ricerca di un equilibrio sostenibile*, in *Diritto pubblico, Rivista fondata da Andrea Orsi Battaglini*, 2013, p. 1 ss.; Z. VARGA, *Retrial in the Member States on the Ground of Violation in EU Law*, in *ELTE Law Journal*, 2017, p. 55 ss.; A. KORNEZOV, *Res Judicata of National Judgments Incompatible with EU Law: Time for a Major Rethink?*, cit., p. 829 ss.

¹⁵ B. LAVARINI, *Violazione delle garanzie "processuali" della CEDU e rimedi post-iudicatum*, in *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, 2018, p. 1006. Per ulteriori riferimenti sul tema si veda: G. GRASSO, F. GIUFFRIDA, *L'incidenza sul giudicato interno delle sentenze della Corte europea che accertano violazioni attinenti al diritto penale sostanziale*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2015, p. 1 ss.; B. CAPPARELLI, *Decisioni della Corte europea e giudicato penale "iniquo"*, in *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, 2016, p. 241 ss.; F. VIGANÒ, *L'impatto della Cedu e dei suoi protocolli sul sistema penale italiano*, cit.; D. RICCI, *La revisione "europea" alla luce delle sentenze CEDU*, in *Annali 16/2014-2015*, 2016, p. 357 ss. Per un'analisi in ottica comparatistica si rinvia a: P. PASSAGLIA (a cura di), *Gli effetti delle sentenze di condanna della Corte europea sulle sentenze dei giudici nazionali passate in giudicato*, analisi realizzata dal Servizio studi (Area di diritto comparato) della Corte costituzionale, https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Comp_217_effetti_condanne_Strasburgo.pdf.

¹⁶ Se nell'ambito dell'ordinamento italiano la questione ha trovato una soluzione in ambito penale grazie all'intervento della Corte costituzionale (Corte cost., sentenza del 4 aprile 2011, n. 113), il medesimo profilo problematico rimane oggi particolarmente dibattuto nella giustizia civile; per approfondimenti si veda: F. DE SANTIS DI NICOLA, *L'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte EDU tra problematico ampliamento dei motivi di revocazione e (sostanziale) neutralizzazione del giudicato nazionale non-penale*, in *Il giusto processo*

La questione rilevante per la presente analisi è differente, in quanto concerne gli effetti del giudicato in una controversia *diversa* da quella in cui la sentenza definitiva è stata pronunciata. Tale categoria di situazioni, nel contesto della quale si inserisce l'istituto degli effetti extrapenali del giudicato, trova tutela giuridica in molti ordinamenti nazionali. Infatti, la legislazione processuale degli Stati membri tende ad estendere l'effetto di vincolo del giudicato, sia civile che penale, anche ad altre controversie, *alias* non rientranti nell'ambito del principio di *ne bis in idem*, allo scopo di evitare fenomeni di contrasto logico tra giudicati.¹⁷ Nel paragrafo successivo si vedrà come tale aspetto problematico sia stato affrontato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, arrivando a definire un punto di equilibrio tra gli interessi coinvolti.

3. Il diritto dell'Unione europea come limite all'estensione del vincolo del giudicato in un diverso processo

Dalla trattazione precedente emerge come l'analisi del rapporto tra effetti extrapenali del giudicato e diritto dell'Unione europea sottenda la necessità di un delicato bilanciamento tra la tutela della certezza del diritto, scopo a cui l'istituto del giudicato istituzionalmente tende, e la piena applicazione del diritto dell'Unione. Si tratta dunque di comprendere fino a che punto l'atteggiamento di deferenza della Corte di giustizia rispetto all'autonomia procedurale degli Stati membri nella definizione dei limiti della *res judicata* possa condurre ad accettare la sussistenza di un contrasto tra il giudicato nazionale ed il diritto dell'Unione, a discapito del primato di quest'ultimo.

La giurisprudenza della Corte di giustizia ha avuto modo di confrontarsi per la prima volta con il rapporto tra giudicato nazionale e diritto dell'Unione europea nel contesto del noto caso *Köbler*.¹⁸ In tale controversia il giudice di merito austriaco chiedeva alla Corte di giustizia se l'esistenza di una sentenza definitiva che aveva negato la sussistenza di un diritto in capo all'attore potesse impedire l'esercizio da parte di quest'ultimo di un'azione per danni nei confronti dello Stato membro, qualora il giudicato in questione abbia violato norme di diritto dell'Unione suscettibili di applicazione diretta. È interessante notare come sia la Corte di giustizia che l'Avvocato generale Léger non abbiano posto alla base del proprio ragionamento la compatibilità della disciplina austriaca dei limiti del giudicato con il diritto dell'Unione europea.¹⁹ Infatti, premesso che «l'importanza del principio dell'autorità della cosa definitivamente giudicata non può essere contestata»,²⁰ la Corte ha chiarito come il procedimento giudiziario relativo alla responsabilità dello Stato sia diverso per oggetto rispetto alla controversia precedente, conclusasi con una statuizione definitiva non conforme

civile, 2018, p. 807 ss.; D. MAURI, *Il 'mito' del giudicato civile e amministrativo alla prova degli obblighi internazionali di restitutio in integrum*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2019, p. 487 ss.; E. LAMBERT-ABDELGAWAD, *Le réexamen de certaines affaires suite à des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme*, in *Revue trimestrielle des droits de l'homme*, 2001, p. 715 ss.

¹⁷ F. FERRAND, E. POILLOT, J. REY, Á. TINOCO PASTRANA, *Etude complémentaire. L'étendue de l'autorité de chose jugée en droit comparé*, studio realizzato dall'*Institut de droit comparé Edouard Lambert de l'Université Jean Moulin-Lyon 3*, cit.

¹⁸ Corte giust., 30 settembre 2003, causa C-224/01, *Köbler*, ECLI:EU:C:2003:513.

¹⁹ A. KORNEZOV, *Res Judicata of National Judgments Incompatible with EU Law: Time for a Major Rethink?*, cit., p. 820.

²⁰ Corte giust., 30 settembre 2003, causa C-224/01, *Köbler*, ECLI:EU:C:2003:513, para. 38.

al diritto UE. Di conseguenza, l'esistenza di una sentenza passata in giudicato non osta all'accertamento della responsabilità dello Stato membro qualora la pronuncia definitiva integri una violazione del diritto dell'Unione.²¹ È da sottolineare il fatto che la Corte abbia individuato nella diversità dell'oggetto della controversia un limite agli effetti della *res judicata*, senza considerare la possibilità che l'ordinamento nazionale preveda ipotesi di efficacia esterna del giudicato.²² Piuttosto, sembra che la Corte abbia surrettiziamente definito *motu proprio* i limiti dell'intangibilità della *res judicata*, funzionale ad un bilanciamento tra la stabilità dell'accertamento e l'effettività del diritto dell'Unione.²³ Tale approccio si riflette nelle conclusioni dell'Avvocato generale il quale, pur riconoscendo la diversa ricostruzione dei limiti oggettivi del giudicato tra gli ordinamenti degli Stati membri, ha postulato l'esistenza di una «concezione tradizionale dominante, [ai sensi della quale] l'autorità della cosa giudicata – e, di conseguenza, l'autorità della cosa definitivamente giudicata – può intervenire solo in talune circostanze, allorché esiste una triplice identità - di oggetto, di causa e di parti - tra una controversia già risolta e una controversia sopravvenuta successivamente».²⁴ Seppur la sentenza risulti meno esplicita sul punto, sembra che la Corte abbia fatto propria la struttura triadica della *res judicata* tipica della tradizione francese, funzionale ad individuare l'identità o diversità del nuovo processo rispetto a quello in cui è calato il giudicato.²⁵

Tale assunto preliminare riveste notevole importanza ai fini della successiva evoluzione giurisprudenziale, di cui il celebre caso *Lucchini* costituisce un importante snodo. La vicenda, piuttosto peculiare, concerneva la concessione da parte del Governo italiano di aiuti di Stato all'impresa Lucchini, il cui diritto alla percezione era stato impropriamente riconosciuto dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza passata in giudicato nonostante la Commissione europea ne avesse dichiarato l'incompatibilità con il mercato interno. In tali circostanze si era profilata una flagrante negligenza da parte della giurisdizione italiana la quale, non prendendo in considerazione la decisione della Commissione, aveva scientemente ignorato le competenze dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. A fronte di un successivo provvedimento amministrativo di ripetizione delle somme precedentemente versate, emesso sulla scorta della decisione della Commissione europea, la Lucchini si era rivolta al giudice amministrativo opponendo l'efficacia di giudicato della precedente sentenza civile. Nel corso del giudizio di impugnazione, il Consiglio di Stato aveva adito la Corte di giustizia in sede pregiudiziale, al fine di comprendere se l'esistenza di una sentenza passata in giudicato prevenga il recupero delle somme versate, nonostante l'evidente violazione della disciplina UE in materia di aiuti di Stato. Per quanto nell'economia della pronuncia in esame un ruolo decisivo sia rivestito dal riconoscimento di un vizio assoluto di giurisdizione in capo al

²¹ *Ibidem*, para. 39-40.

²² E. SCODITTI, «*Francovich*» presa sul serio: la responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario derivante da provvedimento giurisdizionale, in *Il Foro Italiano*, 2004, p. 4 ss.

²³ Cfr. nota 19. Si veda altresì: N. ZINGALES, *Member State Liability vs. National Procedural Autonomy: What Rules for Judicial Breach of EU Law?*, in *German Law Journal*, 2010, p. 432.

²⁴ Conclusioni dell'AG Léger, 8 aprile 2003, causa C-224/01, *Köbler*, ECLI:EU:C:2003:207, para. 101.

²⁵ Sul punto: A. KORNEZOV, *Res Judicata of National Judgments Incompatible with EU Law: Time for a Major Rethink?*, cit., p. 820; D. SIMON, *La responsabilité des États membres en cas de violation du droit communautaire par une juridiction suprême (à propos de l'arrêt Köbler, CJCE, 30 sept. 2003, aff. C-224/01)*, in *Revue Europe*, 2004, p. 3 ss.; Z. PEERBUX-BEAUGENDRE, *Autorité de la chose jugée et primauté du droit communautaire*, in *RFDA*, 2005, p. 473 ss.

giudice italiano del primo procedimento,²⁶ a ben vedere anche in questo caso un punto rilevante della motivazione è costituito dalla diversità dei due processi. Infatti, posto che il giudizio amministrativo nel contesto del quale era stato sollevato il rinvio non costituiva un *idem* rispetto al primo procedimento, la Corte ha chiarito come una disciplina nazionale che preveda in base al principio della *res judicata* una preclusione *in un diverso processo* sia delle circostanze ivi dedotte che di quelle potenzialmente deducibili «impedirebbe nel caso di specie l'applicazione del diritto comunitario in quanto renderebbe impossibile il recupero di un aiuto di Stato concesso in violazione del diritto comunitario»²⁷.

Ecco dunque stagliarsi all'orizzonte il punto di equilibrio ricercato: il diritto dell'Unione non richiede la completa espunzione dal sistema del giudicato viziato,²⁸ a condizione che i relativi pregiudizi per la piena efficacia del diritto UE non spieghino i propri effetti in un *diversus processus*. Ciononostante, manca ancora un principio giuridico unificante, capace di giustificare la scelta operata dalla Corte. La giurisprudenza precedente ha più volte fatto riferimento a diversi principi ed istituti – quali la certezza del diritto, il principio di interpretazione conforme, il principio di autonomia procedurale degli Stati membri, nonché il principio del primato del diritto dell'Unione – senza tuttavia denotare una preferenza per uno di questi ultimi.²⁹

A quest'ultimo riguardo, alcuni punti fermi sono stati definiti dalla sentenza del caso *Fallimento Olimpiclub*.³⁰ Tale controversia consiste in un rinvio pregiudiziale da parte della giurisdizione italiana, ancora una volta avente ad oggetto i limiti dell'efficacia esterna del giudicato *vis-à-vis* il diritto dell'Unione europea. Nel caso di specie, la parte ricorrente opponeva l'efficacia di giudicato nel giudizio tributario di una precedente sentenza che aveva riconosciuto il carattere non fraudolento di un contratto di comodato stipulato dalla Olimpiclub Srl. Tale applicazione del principio della *res judicata* ai sensi dell'art. 2909 del

²⁶ «In materia di aiuti di Stato, ai giudici nazionali possono essere sottoposte controversie nelle quali essi siano tenuti ad interpretare e ad applicare la nozione di aiuto di cui all'art. 87, n. 1, CE, segnatamente al fine di valutare se un provvedimento statale, adottato senza seguire il procedimento di controllo preventivo di cui all'art. 88, n. 3, CE, debba o meno esservi [...]. Analogamente, al fine di poter determinare se una misura statale attuata senza tener conto della procedura di esame preliminare prevista dall'art. 6 del terzo codice dovesse esservi o meno assoggettata, un giudice nazionale può essere indotto a interpretare la nozione di aiuto di cui all'art. 4, lett. c), del Trattato CECA e all'art. 1 del terzo codice [...]. Per contro, i giudici nazionali non sono competenti a pronunciarsi sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune. Emerge infatti da una giurisprudenza costante che la valutazione della compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo del giudice comunitario» (Corte giust., 18 luglio 2007, causa C-119/05, *Lucchini*, ECLI:EU:C:2007:434, para. 50-52). Per alcuni riferimenti circa il vasto dibattito dottrinale suscitato dalla sentenza: C. CONSOLO, *La sentenza Lucchini della Corte di Giustizia: quale possibile adattamento degli ordinamenti processuali interni e in specie del nostro?*, in *Rivista di diritto processuale*, 2008, p. 225 ss.; A. BIONDI, *Case C-119/05, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato v. Lucchini SpA, formerly Lucchini Siderurgica SpA, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 18 July 2007, 2007 [ECR] I-6199*, in *Common Market Law Review*, 2008, p. 1459 ss.; E. SCODITTI, *Giudicato nazionale e diritto comunitario*, in *Il Foro Italiano*, 2007, p. 531 ss.

²⁷ Corte giust., 18 luglio 2007, causa C-119/05, *Lucchini*, ECLI:EU:C:2007:434, para. 59.

²⁸ *Ex multis*: Corte giust., 16 marzo 2006, causa C-234/04, *Kapferer*, ECLI:EU:C:2006:178, para. 21.

²⁹ Per un'analisi dettagliata delle potenzialità e dei limiti dei vari strumenti giuridici citati si rinvia a: A. KORNEZOV, *Res Judicata of National Judgments Incompatible with EU Law: Time for a Major Rethink?*, *cit.*, p. 824 ss.; Sui limiti posti dalla sentenza *Lucchini* al principio di autonomia procedurale, si veda: B. CORTESE, *L'Incidenza del diritto comunitario sulle sentenze nazionali definitive: Esclusività del sistema giurisdizionale comunitario e nuovi limiti al principio di autonomia procedurale – Il caso Lucchini*, in F. SPITALERI (a cura di), *L'incidenza del diritto comunitario e della CEDU sugli atti nazionali definitivi*, Milano, 2009, I ed., p. 35 ss.

³⁰ Corte giust., 3 settembre 2009, causa C-2/08, *Fallimento Olimpiclub*, ECLI:EU:C:2009:506.

Codice civile italiano avrebbe impedito all'amministrazione finanziaria il recupero di IVA elusa sulla scorta di tale contratto, anche con riferimento a periodi di imposta differenti rispetto a quelli dedotti nel giudizio precedentemente definito.

Ancora una volta la Corte ha ribadito il carattere decisivo della diversità di oggetto tra i due procedimenti giudiziari, rappresentata in questo caso dai differenti periodi di imposta dedotti nel giudizio. Infatti, qualora l'oggetto delle due controversie fosse il medesimo, si dovrebbe semplicemente concludere che «il diritto comunitario non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione».³¹ Nel caso di specie, invece, occorre ricercare un punto di equilibrio fra l'irretrattabilità della cosa giudicata e la corretta applicazione del diritto dell'Unione, operando un bilanciamento tra i due opposti interessi nel contesto dei limiti oggettivi del giudicato. Questi ultimi, in mancanza di relative norme di diritto UE, rientrano ad opinione della Corte nell'alveo dell'autonomia procedurale degli Stati membri, ed è sulla scorta di tale principio che vanno esaminati.³²

Come noto, tale principio attribuisce agli Stati membri autonomia circa le modalità e gli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diritti attribuiti dal diritto dell'Unione, a condizione che essi non siano meno favorevoli rispetto a quelli previsti per situazioni esclusivamente interne (cd. principio di equivalenza) e che non rendano praticamente impossibile l'esercizio di tali diritti (cd. principio di effettività).³³ Proprio alla luce di tal ultimo criterio la Corte ha ritenuto di analizzare la disciplina italiana degli effetti esterni del giudicato civile, ritenendo che quest'ultima «avrebbe dunque la conseguenza che, laddove la decisione giurisdizionale divenuta definitiva sia fondata su un'interpretazione delle norme comunitarie relative a pratiche abusive in materia di IVA in contrasto con il diritto comunitario, la non corretta applicazione di tali regole si riprodurrebbe per ciascun nuovo esercizio fiscale, senza che sia possibile correggere tale erronea interpretazione».³⁴

Ecco dunque disvelato con estrema chiarezza il fine bilanciamento operato dalla Corte. La disciplina nazionale degli effetti del giudicato in un diverso processo va valutata sulla base del principio di autonomia procedurale e del principio di effettività. Quest'ultimo, a sua volta, osta a che una violazione del diritto dell'Unione verificatasi nel contesto di una sentenza definitiva si perpetui in un successivo procedimento, in quanto tale fenomeno renderebbe di fatto impossibile la corretta applicazione del diritto UE nel *diversus processus*.³⁵

È stato sostenuto in dottrina che, mediante le pronunce esaminate, la Corte di giustizia abbia *de facto* attratto la disciplina della *res judicata* nella sfera del diritto dell'Unione,

³¹ *Ibidem*, para. 23.

³² *Ibidem*, para. 24. Similmente, Corte giust., 16 marzo 2006, causa C-234/04, *Kapferer*, ECLI:EU:C:2006:178, para. 21.

³³ Per una ricostruzione di ampio respiro del principio di autonomia procedurale si veda: D. BAGHRIZABEHI, *The current state of national procedural autonomy: a principle in motion*, in *Intereulaweast*, 2016, p. 13 ss.; D. U. GALETTA, *La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di autonomia procedurale degli Stati membri dell'Unione europea (Report annuale – 2011)*, in *Ius Publicum*, 2012, p. 1 ss.

³⁴ Corte giust., 3 settembre 2009, causa C-2/08, *Fallimento Olimpiclub*, ECLI:EU:C:2009:506, para. 30. Sul punto si veda: C. GLENDI, *Limiti del giudicato e Corte di giustizia europea*, in *Corriere tributario*, 2010, p. 330.

³⁵ In senso contrario circa la possibilità di ricavare indicazioni di carattere generale dalla sentenza in esame: C. KESSEDIAN, *L'autorité de la chose jugée et l'effectivité du droit européen*, cit.

sottraendola alla sua condizione di norma processuale meramente interna.³⁶ In realtà tale conclusione non sembra pienamente condivisibile, in quanto la ricostruzione operata dalla Corte nell'alveo del principio di autonomia procedurale implica necessariamente che l'istituto del giudicato ed i suoi limiti rientrino nell'alveo dell'ordinamento interno. Seppur sia innegabile che la giurisprudenza analizzata abbia individuato dei limiti all'efficacia esterna della *res judicata*, ciò non rappresenta, almeno allo stato attuale, un esempio di armonizzazione per via giurisprudenziale della legislazione nazionale di riferimento. Piuttosto, la Corte si è limitata a definire le linee fondamentali del rapporto tra giudicato e diritto dell'Unione, esclusivamente nell'ottica di un giudizio di bilanciamento tra le opposte esigenze.

Va dunque messo in evidenza come la Corte abbia tracciato un "perimetro di intangibilità" della *res judicata* anche qualora quest'ultima impedisca di trovare rimedio a violazioni del diritto UE incorse nel processo in questione. Tuttavia, tale perimetro non si estende fino a ricomprendere statuizioni di fatto o di diritto contenute nella sentenza viziata e suscettibili di ricadute in un procedimento differente, in quanto una diversa soluzione comporterebbe il perpetuarsi della medesima violazione nel nuovo procedimento. Nel corso del successivo paragrafo si vedrà come questo principio di diritto, ricavato dalla Corte con esclusivo riferimento alla materia civile, amministrativa e tributaria, abbia trovato recente conferma e rinnovato slancio nel contesto della giurisdizione penale, con particolare riferimento agli effetti extrapenali del giudicato.

4. La Corte di giustizia nel caso *CRPNPAC*: i rapporti tra giudicato penale e giudizio civile alla luce dell'orientamento giurisprudenziale recente

L'orientamento giurisprudenziale poc'anzi esaminato ha conosciuto un'ulteriore evoluzione nel contesto di una recente pronuncia in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia, soprattutto per quanto concerne il rapporto tra giudicato penale e giudizio civile.³⁷

Il caso in questione trae origine da due controversie civili instaurate dinanzi alla giurisdizione francese, le quali vedevano rispettivamente l'ente previdenziale del personale appartenente all'aeronautica civile (*Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile - CRPNPAC*) ed una persona fisica esercente la professione di pilota contrapposti alla nota compagnia aerea spagnola Vueling. Quest'ultima era stata destinataria, da parte delle competenti autorità francesi, di un verbale di contestazione di lavoro non dichiarato, con riferimento al personale dislocato presso l'Aeroporto Roissy – Charles de Gaulle. La compagnia aveva impiegato presso tale sede sia lavoratori con contratto di lavoro disciplinato dalla legge francese, sia personale navigante con rapporto soggetto alla legislazione spagnola. Questi ultimi dipendenti risultavano in distacco temporaneo presso l'aeroporto parigino sulla base di un certificato E101 ai sensi del regolamento n. 1408/71.³⁸ A tal riguardo, l'Ispettorato del lavoro francese aveva contestato la mancata registrazione al servizio previdenziale d'oltralpe dei lavoratori distaccati sulla base dei certificati E101 emessi dalle autorità spagnole, lamentando il carattere fraudolento dell'utilizzo di questi ultimi.

³⁶ P. DE PASQUALE, *Competenze proprie degli Stati e obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2019, p. 11.

³⁷ Corte giust., 2 aprile 2020, cause riunite C-370/17 e C-37/18, *CRPNPAC*, ECLI:EU:C:2020:260.

³⁸ *Ibidem*, para. 17-18.

A seguito di detto accertamento, la compagnia aerea era stata rinviata a giudizio in sede penale per il reato di lavoro non dichiarato così come previsto dal combinato disposto dagli artt. L 8221-3 e L 1262-3 del codice del lavoro francese.³⁹ Parallelamente, l'ente previdenziale nazionale aveva convenuto la medesima compagnia in sede civile per l'ottenimento di un risarcimento del danno subito a causa della condotta, procedimento sospeso in attesa della definizione del procedimento penale. La Corte d'appello di Parigi, in riforma di una precedente assoluzione emessa all'esito del primo grado di giudizio, aveva così riconosciuto il carattere penalmente rilevante della condotta tenuta dalla compagnia aerea, sottolineando come i certificati di distacco E101 celassero in realtà lo svolgimento di mansioni lavorative dal carattere stabile, abituale e continuativo sul territorio francese.⁴⁰

A seguito di quest'ultima pronuncia penale, peraltro confermata in sede di legittimità dalla *Cour de Cassation*,⁴¹ l'ente previdenziale francese aveva chiesto alle competenti autorità spagnole il ritiro dei certificati E101 in questione. Tuttavia, l'istituzione emittente aveva ritenuto inopportuno l'annullamento dei certificati, in quanto tale azione avrebbe pregiudicato il diritto dei lavoratori interessati a godere delle prestazioni maturate grazie ai contributi versati alla previdenza sociale spagnola.

Alla luce dell'epilogo del procedimento penale, il giudizio civile instaurato dalla *CRPNPAC* era stato conseguentemente riassunto. Inoltre, uno dei copiloti impiegati dalla compagnia aveva convenuto quest'ultima in un diverso processo civile, avente ad oggetto la medesima condotta sanzionata in sede penale.⁴² Avendo il giudice penale statuito la sussistenza di un utilizzo abusivo da parte della compagnia aerea dell'istituto del distacco temporaneo, a norma della disciplina processuale francese tale ultimo accertamento avrebbe dovuto godere della piena efficacia di giudicato nel contesto dei due processi civili in questione. Tuttavia, in mancanza del ritiro da parte delle autorità emittenti spagnole, i certificati di distacco avrebbero dovuto dispiegare ancora la propria piena efficacia, vincolando la giurisdizione civile francese al loro riconoscimento a norma del diritto dell'Unione europea. Peraltro, le giurisdizioni *a quo* rilevavano che il giudice penale aveva provveduto ad accertare il carattere fraudolento dell'utilizzo dei certificati in questione in via autonoma, senza coinvolgere le autorità emittenti come espressamente richiesto dal regolamento n. 1408/71 e confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia.⁴³

Di conseguenza, i giudici di entrambi i procedimenti hanno ravvisato l'opportunità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. In particolare, il giudice del secondo procedimento instaurato in ordine di tempo ha posto all'attenzione della Corte la questione della compatibilità della disciplina francese dei rapporti tra giudicato penale e giudizio civile con il diritto dell'Unione europea. Più nello specifico, quest'ultimo giudice ha chiesto «se il principio del primato del diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale, tenuto in applicazione del suo diritto interno al rispetto

³⁹ *Ibidem*, para. 23.

⁴⁰ *Ibidem*, para. 28.

⁴¹ *Ibidem*, para. 30.

⁴² *Ibidem*, para. 37-39.

⁴³ *Ex multis*: Corte giust., 6 febbraio 2018, causa C-359/16, *Altun e a.*, ECLI:EU:C:2018:63.

dell'autorità del giudicato penale su quello civile, tragga le conseguenze da una decisione penale resa in contrasto con le norme del diritto dell'Unione».⁴⁴

In via preliminare, la Corte è giunta a riconoscere la statuizione penale controversa quale incompatibile con il diritto dell'Unione europea,⁴⁵ per poi considerare come tale incompatibilità si rifletta nei rapporti tra il giudicato penale viziato ed i nuovi procedimenti civili. Il punto problematico, come posto in evidenza dall'Avvocato generale Saugmandsgaard Øe, risiede nella disciplina processuale francese, la quale attribuisce efficacia di giudicato *erga omnes* non solo al dispositivo della sentenza penale definitiva, bensì anche «agli accertamenti di fatto e le qualificazioni giuridiche operati dal giudice penale. Tali elementi beneficiano di una presunzione assoluta di veridicità e non possono quindi più essere discussi dinanzi al giudice civile».⁴⁶ Nella sua argomentazione l'Avvocato generale ritiene che il principio del primato del diritto dell'Unione, così come il principio di autonomia procedurale degli Stati membri, non costituiscano di per sé dei criteri esaustivi per la soluzione del quesito sollevato.⁴⁷ In primo luogo, egli ribadisce il carattere fondamentale che il giudicato riveste nel diritto dell'Unione europea, tanto che quest'ultimo non richiederebbe in linea di principio la disapplicazione della relativa normativa nazionale «neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione incompatibile con tale diritto»⁴⁸.

Successivamente, l'Avvocato generale aderisce alla posizione della Commissione europea, secondo la quale la ponderazione tra preservazione dell'istituto del giudicato e effettività del diritto dell'Unione osta all'estensione dell'autorità di giudicato «alle qualificazioni accolte dal giudice penale laddove la loro incompatibilità con il diritto dell'Unione [...] arrecherebbe un pregiudizio troppo grave all'effettività di tale diritto»⁴⁹. In tale circostanza il soggetto che invoca nel giudizio civile i diritti garantiti dal diritto dell'Unione europea si vedrebbe nuovamente negata la tutela richiesta a causa dell'applicazione della disciplina processuale nazionale.

Va tuttavia rilevato che il parametro utilizzato dall'Avvocato generale non trova ulteriori riscontri nella giurisprudenza della Corte analizzata in precedenza. Inoltre, tale impostazione presuppone un'analisi dell'ampiezza del pregiudizio arrecato dall'estensione del giudicato penale nel processo civile all'effettività del diritto dell'Unione, senza tuttavia definire in concreto quale sia il metro di valutazione da utilizzare.

A differenza dell'Avvocato generale, la soluzione adottata dalla Corte si pone in continuità con la giurisprudenza precedentemente considerata, riconducendo la fattispecie in esame nell'alveo del principio di autonomia procedurale degli Stati membri. *In primis*, la Corte ricorda anch'essa come il diritto dell'Unione non richieda, almeno in linea di principio, la disapplicazione delle disposizioni nazionali attributive di forza di giudicato ad una decisione dell'autorità giudiziaria, anche qualora ciò permettesse di porre rimedio ad una

⁴⁴ Corte giust., 2 aprile 2020, cause riunite C-370/17 e C-37/18, *CRPNPAC*, ECLI:EU:C:2020:260, para. 46.

⁴⁵ È opportuno tralasciare l'esame di tale profilo, in quanto ultroneo rispetto al tema del presente contributo. Sul punto si rinvia a: H. VERSCHUEREN, *The CJEU's case law on the role of posting certificates: A missed opportunity to combat social dumping*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2020, p. 484 ss.

⁴⁶ Conclusioni dell'AG Saugmandsgaard Øe, 11 luglio 2019, cause riunite C-370/17 e C-37/18, *CRPNPAC*, ECLI:EU:C:2019:592, para. 160.

⁴⁷ *Ibidem*, para. 162.

⁴⁸ *Ibidem*, para. 164.

⁴⁹ *Ibidem*, para. 165.

violazione del diritto dell'Unione verificatasi nel contesto del procedimento.⁵⁰ Al contempo, la Corte riafferma quanto già statuito nel contesto della pronuncia *Fallimento Olimpiclub*: la disciplina dell'istituto del giudicato rientra nell'ambito dell'autonomia procedurale degli Stati membri, la quale trova i propri limiti nei principi di equivalenza ed effettività. Proprio quest'ultimo costituisce il principale criterio da prendere in esame: posto che la normativa nazionale circa gli effetti extrapenali del giudicato non deve rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti garantiti dall'ordinamento dell'Unione, è necessario valutare se la normativa francese sia suscettibile di integrare tale circostanza.⁵¹

La questione sollevata è risolta attraverso il medesimo ragionamento adottato nella giurisprudenza più recente: l'estensione del vincolo del giudicato della sentenza penale in contrasto con il diritto dell'Unione in un diverso procedimento civile determinerebbe la perpetuazione della medesima violazione nel nuovo processo. Tale conseguenza comporterebbe senz'altro un eccessivo ostacolo per la piena efficacia del diritto dell'Unione, ponendosi in contrasto con il principio di effettività.⁵² Di conseguenza, il principio del primato permette di porre un correttivo alla disciplina processuale nazionale, limitando gli effetti extrapenali del giudicato qualora la sentenza definitiva considerata si ponga in contrasto con il diritto dell'Unione.

Rispetto all'analisi poc'anzi svolta, è opportuno sottolineare due punti centrali. Va innanzitutto notato come, nonostante le oscillazioni rinvenibili nella prima giurisprudenza in materia, la Corte sembra ora prediligere una ricostruzione dogmatica del rapporto tra giudicato e diritto UE nell'ambito del principio di autonomia procedurale e del primato del diritto dell'Unione. Secondariamente, è importante porre in evidenza che le considerazioni svolte nella giurisprudenza della Corte con riferimento al giudicato in sede civile trovano piena cittadinanza anche rispetto al giudicato penale. Ne deriva dunque una ricostruzione unitaria del rapporto tra effetti esterni del giudicato e diritto dell'Unione europea, senza che emerga alcuna differenza tra il regime giuridico applicabile al giudicato penale ed a quello civile. Infine, la sentenza riconferma la sussistenza di un'area di intangibilità del giudicato nazionale *vis-à-vis* il diritto dell'Unione, il cui confine coincide con i limiti dell'autonomia procedurale degli Stati membri, con particolare riguardo al principio di effettività. Quest'ultimo dovrebbe ritenersi pregiudicato qualora l'effetto di giudicato dell'accertamento contenuto nella sentenza penale definitiva in contrasto con il diritto dell'Unione nel nuovo processo civile determini una perpetuazione della medesima violazione all'interno del *diversus processus*.

5. Le potenziali ripercussioni della giurisprudenza della Corte di giustizia sull'attuale disciplina italiana degli effetti extrapenali del giudicato

Occorre dunque considerare i potenziali effetti dell'orientamento giurisprudenziale poc'anzi esaminato nel contesto della disciplina italiana relativa all'efficacia della sentenza penale definitiva nel giudizio civile. A questo fine, appare necessaria una breve disamina preliminare delle norme che regolano l'istituto degli effetti extrapenali del giudicato.

⁵⁰ Corte giust., 2 aprile 2020, cause riunite C-370/17 e C-37/18, *CRPNPAC*, ECLI:EU:C:2020:260, para. 89-90.

⁵¹ *Ibidem*, para. 90.

⁵² *Ibidem*, para. 94.

La disciplina oggi in vigore, cristallizzata all'interno del codice di procedura penale, è il risultato della volontà del legislatore di attenuare la pregnanza del cd. "principio di unicità della giurisdizione", uno dei cardini del precedente sistema codicistico. Tale principio, secondo il quale la giurisdizione penale assumerebbe prevalenza rispetto a quella civile in quanto funzionale al ristabilimento di un interesse collettivo,⁵³ costituiva il fondamento di un sistema caratterizzato da una forte rilevanza pregiudiziale del giudicato penale nei confronti del processo civile. Con l'entrata in vigore del cd. codice Vassalli, la disciplina attuale limita l'attribuzione al giudicato di effetti extrapenali ad un complesso di fattispecie che, seppur ancora piuttosto ampio, risulta in generale più limitato rispetto al sistema abrogato.⁵⁴

Le disposizioni rilevanti per l'analisi proposta sono contenute negli artt. 651-654 c.p.p., i quali delineano tre diverse fattispecie: (i) l'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno di tipo restitutorio (art. 651 c.p.p.), (ii) l'efficacia della sentenza penale di proscioglimento nel giudizio civile o amministrativo di danno di tipo restitutorio (art. 652 c.p.p.), e (iii) l'efficacia della sentenza penale, sia di condanna che di proscioglimento, nei cd. "altri giudizi civili", *alias* di natura non restitutoria (art. 654 c.p.p.). Il codice di rito prevede altresì l'ipotesi di efficacia della sentenza penale di proscioglimento per particolare tenuità del fatto (art. 651 *bis* c.p.p.); tuttavia, essendo i limiti oggettivi di quest'ultima sovrapponibili a quelli di cui all'art. 651 c.p.p., non è opportuno analizzare tale ipotesi separatamente. Residua ancora il caso dell'efficacia del giudicato penale nel giudizio disciplinare (art. 653 c.p.p.), il quale esula dall'ambito di indagine del presente contributo. La definizione dei limiti oggettivi dell'estensione del giudicato penale nel processo civile ha dato vita ad un ampio dibattito dottrinale, che non è possibile riportare compiutamente in questa sede. Di conseguenza, la trattazione che segue sarà limitata ad una esposizione delle sole linee fondamentali della disciplina in esame.

Per quanto concerne l'ipotesi (i), l'art. 651 c.p.p. limita l'effetto extrapenale della sentenza di condanna definitiva pronunciata nel contraddittorio delle parti «all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso» ai fini della cognizione del giudice del processo civile di tipo restitutorio. La medesima disposizione, in deroga al requisito del contraddittorio, si applica altresì alla sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato. Autorevole dottrina ha costantemente affermato che il termine "accertamento" implica che il vincolo del giudicato non comprenda solamente la statuizione finale a cui il giudice penale è giunto, bensì anche il percorso logico-argomentativo posto a fondamento della statuizione medesima.⁵⁵ Tuttavia, l'accertamento su cui cade l'effetto di giudicato deve dirsi limitato ai fatti rilevanti per la fattispecie penale (condotta, evento e nesso di causalità), con l'esclusione degli accadimenti fenomenici

⁵³ U. LUCARELLI, *L'istituto del giudicato. Il giudicato penale e i suoi effetti civili*, cit., p. 160. L'autore aderisce alla tesi del Liebman, secondo la quale l'origine del principio menzionato andrebbe ricercata nell'antica unicità dell'azione da parte della persona offesa. Quest'ultima, infatti, aveva a propria disposizione solamente l'azione penale, nel cui contesto era altresì possibile richiedere il risarcimento del danno. Sul punto si rinvia a: E. T. LIEBMAN, *L'efficacia della sentenza penale nel processo civile*, in *L'efficacia del giudicato penale nel processo civile. Il difensore*, Relazioni e discussioni svolte nel convegno del 5 e 6 ottobre 1956, Milano.

⁵⁴ Sul punto si rinvia a: M. A. ZUMPARO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, I ed., p. 445 ss.

⁵⁵ *Ex multis*: U. LUCARELLI, *L'istituto del giudicato. Il giudicato penale e i suoi effetti civili*, cit., p. 174; F. CORBI, *L'esecuzione nel processo penale*, Torino, 1992, I ed., p. 100;

accertati dal giudice penale *incidenter tantum*.⁵⁶ Inoltre, secondo buona parte della dottrina dalla nozione di “fatto” accertato andrebbe escluso l’elemento soggettivo del reato, il quale resta così nella libera valutazione del giudice civile.⁵⁷

Le medesime considerazioni valgono, *mutatis mutandis*, nel contesto dell’ipotesi inversa (ii). Infatti, l’art. 652 c.p.p. prevede l’estensione dell’effetto di giudicato della pronuncia di proscioglimento definitiva nel giudizio civile di danno limitatamente all’accertamento «che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima». Anche in questo caso il vincolo del giudicato comprende gli accertamenti dei fatti ritenuti dal giudice rilevanti al fine della pronuncia della causa di proscioglimento contemplata nell’articolo in questione. Similmente, con riferimento alla casistica (iii), l’art. 654 c.p.p. prevede l’efficacia di giudicato nel contesto di “altri giudizi civili”, dunque di natura non restitutoria, «quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa». Anche in quest’ultima ipotesi, le considerazioni precedentemente svolte con riferimento all’art. 651 c.p.p. circa le nozioni di “fatto” e “accertamento” possono essere integralmente richiamate.⁵⁸

Per rispettare appieno lo spirito della giurisprudenza della Corte di giustizia, nell’applicare il bilanciamento precedentemente individuato tra le opposte esigenze di certezza del diritto – rappresentate dall’istituto del giudicato ed i suoi effetti extrapenali – e di piena effettività del diritto dell’Unione, è opportuno adottare un approccio che salvaguardi il più possibile il principio di autonomia procedurale del legislatore nazionale. Seguendo tale prospettiva, la disciplina italiana degli effetti extrapenali del giudicato potrebbe essere meritevole di alcuni correttivi per via interpretativa. Questo approccio consentirebbe infatti di cogliere nel segno del bilanciamento delineato dalla Corte, senza comportare uno stravolgimento della disciplina interna in materia di rapporti tra giudicato penale e processo civile.

Va preliminarmente osservato che il profilo problematico in esame si palesa solamente qualora la violazione del diritto dell’Unione rilevata nel contesto del giudicato si radichi nell’oggetto principale del procedimento penale – ovvero la sussistenza del fatto, la sua illiceità e la commissione da parte dell’imputato – e non in una questione marginale affrontata dal giudice *incidenter tantum*. Infatti, in tale ultimo caso l’accertamento incidentale mancherebbe radicalmente di effetti di giudicato extrapenale, secondo la disciplina codicistica poc’anzi presentata. La medesima considerazione vale per l’accertamento dell’elemento

⁵⁶ In tal senso: Cass. civ., 2 novembre 2000, n. 14328.

⁵⁷ Tale limitazione è resa evidente dal testo della *Relazione al Progetto preliminare* del codice di procedura penale vigente, dal quale si evince l’intenzione del legislatore di «limitare l’efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile al solo accertamento del fatto materiale e della sua riferibilità all’imputato, così da escludere ogni efficacia vincolante per quanto riguarda l’accertamento della colpa, della imputabilità e delle cause di giustificazione». Similmente si veda Cass. S. U. civ., 6 agosto 1975, n. 2987.

⁵⁸ Secondo infatti il Chiliberti, la nozione di “fatto materiale” dovrebbe ritenersi coincidente con quella di “fatto” contenuta nell’art. 651 c.p.p. Si veda: A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, II ed., p. 1079. In senso simile: U. LUCARELLI, *L’istituto del giudicato. Il giudicato penale e i suoi effetti civili*, cit., p. 174.

soggettivo, dell'imputabilità e delle cause di giustificazione, anch'esse escluse dall'effetto extrapenale.⁵⁹

Posta tale premessa, è necessario operare una distinzione. Infatti, se i casi (i) e (ii) poc'anzi descritti possono essere trattati congiuntamente, alla luce delle evidenti affinità, resta l'opportunità di una valutazione separata con riferimento all'ipotesi (iii).

Prendendo le mosse dalle ipotesi (i) e (ii), occorre sottolineare che le disposizioni di cui agli artt. 621, 621bis e 622 c.p.p. profilano delle fattispecie *de facto* analoghe a quella considerata dalla Corte di giustizia nel caso *CPRNPAC*. Infatti, anche in quest'ultima controversia le questioni pregiudiziali sollevate vertevano sull'applicabilità del vincolo del giudicato penale sulla cognizione del giudice civile nel contesto di un giudizio di natura restitutoria. Con riferimento a quest'ultima circostanza, la Corte ha chiarito che permettere che il giudizio sul risarcimento del danno sia vincolato da una condanna penale definitiva emessa in contrasto con il diritto UE finirebbe per ripeterpetuare la medesima violazione all'interno del processo civile. Come è stato precedentemente illustrato, le disposizioni codicistiche considerate attribuiscono efficacia di giudicato all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato – o, in caso di proscioglimento, delle relative formule – nel contesto della controversia civile sul danno. Considerato che quest'ultima verte sull'accertamento della medesima fattispecie concreta oggetto del procedimento penale, ossia la sussistenza del fatto, la sua illiceità e la commissione da parte dell'imputato, l'introduzione del giudicato penale viziato all'interno del procedimento civile condurrebbe senz'altro ad una perpetuazione della violazione del diritto dell'Unione nel nuovo giudizio. Infatti, tale operazione – astrattamente imposta dall'attuale normativa codicistica – determinerebbe l'ingresso nel processo civile dell'accertamento relativo all'intera fattispecie materiale oggetto del precedente procedimento penale, comprensivo anche dei fatti che ne siano il presupposto, includendo dunque anche il vizio relativo alla compatibilità con il diritto dell'Unione. Di conseguenza, occorre concludere che il giudice italiano civile sia tenuto a disapplicare gli artt. 621, 621 bis e 622 c.p.p. qualora nel contesto di una controversia circa il risarcimento del danno derivato dal reato venga invocata l'efficacia di giudicato di una sentenza penale emessa sulla scorta di una violazione del diritto dell'Unione europea nel contesto dell'accertamento della fattispecie penale.

Il ragionamento richiesto al giudice è invece più articolato per quanto concerne gli "altri giudizi civili" di cui al caso (iii). In questo caso la disciplina di cui all'art. 654 c.p.p. prevede l'invocabilità dell'autorità di giudicato circa l'accertamento dei fatti materiali contenuti nella sentenza penale definitiva, qualora tali fatti siano stati rilevanti per la decisione penale e dall'accertamento di questi ultimi dipenda in via pregiudiziale la pronuncia del giudice civile. In tale ipotesi, la fattispecie sostanziale oggetto del procedimento civile non coincide con quella considerata nel processo penale, il cui unico legame è rappresentato dai fatti-presupposto. È dunque facilmente ipotizzabile che nel processo civile in oggetto venga

⁵⁹ *Ibidem*. In senso contrario, si veda: U. LUCARELLI, *L'istituto del giudicato. Il giudicato penale e i suoi effetti civili*, cit., p. 86, il quale, analizzando l'art. 654 c.p.p., afferma che i "fatti materiali" comprendono anche gli «eventi dell'anima». A sostegno della propria affermazione l'autore cita in particolare il Cordero, secondo il quale «L'effetto vincolante [...] cade sui fatti penalmente rilevanti (nei due sensi, a favore del reo e contro): gli asseriti dell'accusa (condotta, dolo, colpa, evento, nesso causale, circostanze, condizioni della pena) e quelli che l'*ordonnance criminelle* chiamava *justificatifs*, ossia scriminanti, cause di esclusione della pena, attenuanti» (F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2003, VII ed., p. 1230).

invocata l'efficacia di giudicato con esclusivo riferimento all'accertamento di un singolo fatto materiale contenuto nella sentenza penale viziata, avente rilevanza pregiudiziale anche nella controversia civile. Di conseguenza, è possibile che tale accertamento, singolarmente considerato, rimanga totalmente estraneo rispetto alla violazione del diritto dell'Unione verificatasi all'interno della sentenza penale.

Pertanto, la giurisdizione civile dovrebbe essere tenuta ad esaminare il percorso logico-argomentativo del giudice penale, con l'obiettivo di verificare se l'accertamento del fatto in questione sia indipendente o meno dal punto di vista argomentativo rispetto alla violazione del diritto dell'Unione cristallizzatasi nel giudicato. Qualora all'esito di tale analisi non sia possibile riscontrare alcuna relazione logico-argomentativa tra l'accertamento invocato e quello viziato dalla violazione del diritto dell'Unione, nulla dovrebbe ostare all'attribuzione di efficacia extrapenale al giudicato circa quello specifico fatto materiale.

Al contrario, qualora sussista una correlazione logica tra l'accertamento invocato nel giudizio civile e la violazione del diritto dell'Unione riscontrato nella sentenza penale, si dovrebbe ritenere che anch'esso subisca gli effetti del vizio in questione. Infatti, permettere l'ingresso all'interno del processo civile di un accertamento di fatto dipendente logicamente da statuizioni in contrasto con il diritto UE costituisce chiaramente una perpetuazione della medesima violazione all'interno del *diversus processus*, fenomeno censurato dalla Corte di giustizia. Il giudice sarà pertanto tenuto a disapplicare l'art. 654 c.p.p. nella misura in cui attribuisce efficacia di giudicato nel contesto di un giudizio civile all'accertamento di un fatto materiale contenuto in una sentenza penale definitiva il quale risulti in violazione con il diritto dell'Unione oppure dipenda in via pregiudiziale da quest'ultima.

6. Conclusioni

L'analisi proposta ha posto in luce una progressiva definizione dei limiti del principio di *res judicata* nazionale nel contesto del diritto dell'Unione europea. In particolare, è stato sottolineato come la recente giurisprudenza della Corte di giustizia abbia fornito un contributo decisivo al bilanciamento tra le opposte esigenze di preservazione del vincolo extrapenale del giudicato e di piena applicazione del diritto dell'Unione europea. In tale prospettiva, il criterio della perpetuazione nel processo civile della violazione del diritto UE verificatasi nel giudicato penale assurge a principale parametro volto a definire i limiti dell'autonomia funzionale degli Stati membri nella regolazione dell'istituto degli effetti extrapenali del giudicato sotto il profilo del principio di effettività.

Di conseguenza, la trattazione ha cercato di mettere in evidenza come il principio di diritto sopra enunciato richieda una rinnovata riflessione anche nel contesto italiano. In particolare, si è proposto di distinguere tra i casi in cui l'efficacia di giudicato della sentenza penale sia invocata in un giudizio civile di danno o in "altri giudizi civili" ex art. 654 c.p.p. La differenza tra le due casistiche considerate si sostanzia nel diverso scrutinio richiesto al giudice civile. In presenza di un giudizio di natura restitutoria non sarà necessario un esame approfondito della struttura logico-argomentativa del giudicato penale invocato; infatti, se una violazione del diritto dell'Unione è rilevabile all'interno dell'accertamento dell'oggetto principale del procedimento penale, la disapplicazione degli artt. 621, 621bis e 622 c.p.p. sarà inevitabile. Al contrario, nel contesto di un giudizio civile di tipo non restitutorio al giudice

civile sarà richiesto uno scrutinio ulteriore, volto a verificare se l'accertamento del quale è invocato l'effetto di giudicato dipenda in via logico-argomentativa dalla statuizione viziata; solo in tale ultima ipotesi il giudice civile sarà tenuto a non riconoscere l'effetto extrapenale del giudicato attraverso la disapplicazione della disposizione di cui all'art.654 c.p.p.

La soluzione proposta avrebbe il merito di salvaguardare il più possibile l'autonomia funzionale del legislatore circa gli effetti civili del giudicato, pur espungendo dal sistema qualsiasi perpetuazione di una violazione del diritto dell'Unione cristallizzata in una pronuncia penale passata in giudicato. Pertanto, è auspicabile che l'interpretazione proposta nel presente contributo venga recepita dalla giurisdizione italiana, anche a seguito del sollevamento di una opportuna questione pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo circa la compatibilità della disciplina nazionale in esame con il diritto dell'Unione. Inoltre, per quanto la futura prassi applicativa potrà confermare o smentire le conclusioni ivi proposte, trattandosi di una riflessione nuova e finora poco esplorata ulteriori ricerche sul tema sono profondamente auspicabili.